



# Comune di Calvizzano

Provincia di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 28 del Reg.

Data 8/11/2013

OGGETTO: Approvazione Regolamento per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza e collaborazione legge n. 244/2007.

L'anno 2013 il giorno 8 del mese di novembre alle ore 14.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

			Presente	Assente
1)	dott. Salatiello Giuseppe	Sindaco	X	
2)	dott. Agliata Cristofaro	Assessore	X	
3)	sig. Ferrigno Maria Luisa	Assessore	X	
4)	sig. Ferrillo Antonio	Assessore	X	
5)	sig. Borrelli Luciano	Assessore	X	
6)	sig. Di Rosa Antonio	Assessore	X	
TOTALE			6	

Con la partecipazione del Segretario comunale dott.ssa Antonietta Napolitano

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 - comma 1° e 147 bis del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267 hanno espresso parere favorevole

Richiamato l'articolo 3 della legge n. 244 del 24.12.2007 ed in particolare i commi 54,55,56,76,77 con cui sono state emanate nuove disposizioni in materia di affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni all'amministrazione ;  
in particolare è stabilito il divieto da parte degli enti locali di conferire legittimamente incarichi professionali di collaborazione, studio ricerca, ovvero di consulenza, se non dopo avere approvato il relativo programma (da parte del Consiglio Comunale), avere regolamentato le modalità di conferimento dell'incarico di ciascuno dei predetti incarichi, oltre che delle collaborazioni in rapporto a ciascuna specifica tipologia (da parte della Giunta Comunale) nell'ambito del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, avere trasmesso alla Corte dei Conti copia del Regolamento e aver quindi pubblicato gli elementi essenziali individuati dalla legge per ciascun incarico conferito in coerenza con gli strumenti di bilancio .L'affidamento di incarichi e consulenze in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare;  
visto l'articolo 7 comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 ;  
vista la legge n. 122 del 2010 ;  
richiamato l'articolo 48 comma 3 del TUEL che assegna alla Giunta la competenza all'adozione del Regolamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;  
visto lo schema di Regolamento allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale ;  
visto i pareri di regolarità tecnica espressi dal responsabile del settore OOII ai sensi dell'articolo 49 del TUEL e del parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio competente  
con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

### DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
- 2) Di adottare, in ossequio alle disposizioni normative contenute nella legge finanziaria 2008 e successive modifiche il Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza e collaborazione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

- 3) di dare atto che il presente Regolamento costituisce integrazione alle vigenti disposizioni regolamentari in materia di uffici e servizi.
- 4) di disporre la trasmissione di una copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
- 5) di disporre la trasmissione di una copia all' Organo di Revisione e alle rappresentanze sindacali.
- 6) di rendere la presente previa separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CALVIZZANO  
Provincia di Napoli

**REGOLAMENTO**  
per il conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e  
collaborazione. (articolo 3 comma 56 della legge n.244 del  
24.12.2007.)

(stralcio del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione  
della Giunta comunale n. 110 in data 11.11.2004

## Articolo 1 - Affidamento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione

2. Le disposizioni regolamentari trovano applicazione per i seguenti incarichi individuali:

- a) collaborazioni coordinate e continuative;
- b) lavoro autonomo di tipo occasionale o di tipo professionale.

3. In tali forme di collaborazione deve essere sempre presente, come elemento fondamentale, il carattere autonomo della prestazione, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile.

4. Gli incarichi di cui ai commi precedenti, si possono conferire, ricorrendone i seguenti presupposti:

- a) a soggetti estranei all'Ente, aventi particolare e comprovata esperienza universitaria a fronte di esigenze temporanee ed eccezionali. Tra i possibili destinatari è incluso il personale delle pubbliche amministrazioni, quest'ultimo per la fattispecie delle prestazioni occasionali, purchè non sia dipendente dell'amministrazione conferente e sia stato appositamente autorizzato dall'ente di appartenenza <sup>1</sup>;
- b) il ricorso a tali forme contrattuali deve avere carattere di straordinarietà, in materie ed oggetti rientranti nella competenza dell'Ente stesso;
- c) nella motivazione del ricorso a tali forme contrattuali dovrà essere illustrata, oltre alla straordinarietà dell'esigenza, anche l'impossibilità di provvedervi con le professionalità di cui già dispone l'Ente;
- d) espletamento di idonea procedura comparativa per l'individuazione del collaboratore.

## Art. 2 - Incarichi di studio, ricerca, consulenza

1. Le prestazioni d'opera intellettuale, ai sensi degli art. 2229-2238 del codice civile possono essere svolte nella forma di collaborazioni coordinate e continuative o di lavoro autonomo.

2. Tra le prestazioni d'opera intellettuale sono compresi:

- a) gli incarichi di studio, individuati con riferimento ai parametri indicati dal D. P. R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) gli incarichi di ricerca, che presuppongono una preventiva definizione del programma da svolgere o da sviluppare;
- c) le consulenze, afferenti alle richieste di pareri ad esperti. Il contenuto degli incarichi, coincide quindi con il contratto di prestazione d'opera. <sup>2</sup>

3. L'affidamento, da parte dell'amministrazione, di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'ente, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio

<sup>1</sup> In tal caso trova applicazione il regime di incompatibilità sancito dall'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

<sup>2</sup> Per valutare se un incarico rientra in una delle categorie previste occorre considerare il contenuto dell'atto di conferimento, piuttosto che la qualificazione formale adoperata nel medesimo.

comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. <sup>3</sup>

#### Articolo 3 - Incarichi di lavoro autonomo (con o senza iscrizione in albi professionali)

1. Fermo restando che i contratti di lavoro autonomo si distinguono, con riferimento alle modalità di esecuzione della prestazione, in lavoro autonomo occasionale e in lavoro autonomo professionale, possono richiedere l'iscrizione in appositi albi professionali.
2. Per i soggetti iscritti ad albi professionali si applicano, pertanto, le normative di settore, in quanto disposizioni previste da leggi speciali.
3. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale si caratterizzano per non essere svolte in modo abituale e per la mancanza di un vincolo di coordinamento e/o di subordinazione. Si tratta di prestazioni di tipo episodico o istantaneo che non possono ricondursi ad un programma o progetto di lavoro.

#### Articolo 4 - Limiti per il ricorso a collaboratori esterni

1. Non è consentito conferire incarichi, sia nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, che di lavoro autonomo, al personale già alle dipendenze dell'amministrazione.
2. Il ricorso a forme di collaborazione esterne deve rispondere ad esigenze di carattere temporaneo e richiedere prestazioni altamente qualificate <sup>4</sup>, alle quali non sia possibile, per l'amministrazione, far fronte con il personale in servizio, dal punto di vista qualitativo e non quantitativo.
3. Per attivare tali forme contrattuali è necessario determinare, preventivamente, tipologia (contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o di natura professionale oppure collaborazione coordinata e continuativa), durata, luogo della prestazione, oggetto e compenso della collaborazione.
4. L'incaricato potrà svolgere altre forme di collaborazione, non incompatibili con la prestazione da rendere, a favore di soggetti terzi, pubblici o privati. In questo caso dovrà essere inserita, nel contratto d'incarico, apposita clausola di "non esclusività della prestazione".

#### Articolo 5 - Limite massimo di spesa annua

1. Il limite massimo della spesa annua, per gli incarichi e le consulenze, è fissato nel programma annuale approvato dal C.C.

#### Articolo 6 - Competenza e responsabilità

1. La competenza per l'affidamento degli incarichi spetta al Dirigente /Responsabile del settore competente per materia, che può ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti della programmazione di bilancio, nonché delle risorse finanziarie assegnate a tal fine, comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Il Dirigente /Responsabile del settore deve avere, preliminarmente, accertato, l'impossibilità oggettiva di

---

<sup>3</sup> Disposizione prevista dall'art. 3, comma 55 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno,  
accertare l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado  
di assicurare le medesime prestazioni.

#### Articolo 7 - Procedura comparativa

1. Gli incarichi di collaborazione devono essere affidati con procedura comparativa dei curricula professionali acquisiti al fine di analizzare le esperienze professionali maturate nonché le competenze professionali acquisite. Il responsabile del settore competente predispone apposito avviso pubblico da pubblicare all'albo pretorio e sul sito web del comune per un tempo non inferiore a 5 giorni.
3. L'avviso di selezione dovrà contenere:
  - l'oggetto della prestazione, altamente qualificata,;
  - il termine e le modalità di presentazione delle domande;
  - i titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
  - le modalità ed i criteri di scelta comparativa che saranno adottati (es. esame dei curricula; esame dei curricula con successivo colloquio; valutazione dei titoli, ecc.);
  - il compenso complessivo lordo previsto;
  - ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.

1. Alla comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso di selezione, procederà il Dirigente/Responsabile del Settore competente, tenuto conto dell'ambito operativo presso il quale dovrà essere svolta la prestazione lavorativa.

---

<sup>4</sup> La circolare della F.P. n. 21/2006 pone anche le co.co.co. in un contesto di carattere eccezionale, utilizzabili, quindi, al pari delle consulenze, solo per elevate professionalità e per prestazioni altamente qualificate.

2. Il candidato sarà invitato alla stipula del contratto di prestazione lavorativa.
3. Il contratto dovrà, necessariamente, contenere:
  - a) tipologia della prestazione (lavoro autonomo o coordinato e continuativo);
  - b) oggetto;
  - c) modalità di esecuzione;
  - d) responsabilità;
  - e) durata e luogo della prestazione;
  - f) compenso;
  - g) recesso;
  - h) risoluzione del rapporto di lavoro;
  - i) risoluzione delle controversie;
  - j) clausola di esclusività/non esclusività;
  - l) le condizioni, le modalità di dettaglio, la tempistica/il cronoprogramma della prestazione da rendere;
  - m) le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'ente;
  - n) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

#### Articolo 8 - Pubblicità degli incarichi <sup>5</sup>

1. Sul sito web dell'ente devono essere pubblicati, obbligatoriamente tutti i provvedimenti di conferimento degli incarichi, completi delle seguenti indicazioni:
  - indicazione del/dei soggetto/i percettore/i;
  - ragione dell'incarico;
  - ammontare erogato.
2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente/responsabile del settore preposto.
3. Resta fermo l'obbligo di inviare, semestralmente, copia degli elenchi al Dipartimento della Funzione Pubblica, mediante l'anagrafe delle prestazioni istituita dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. <sup>6</sup>

#### Articolo 9 - Efficacia degli incarichi di consulenza dopo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente

1. I contratti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione <sup>7</sup> dei seguenti elementi:

<sup>5</sup> L'art. 3, comma 54 della Legge n. 244/2007 ha modificato l'obbligo di pubblicazione degli elenchi degli incarichi affidati dalle pubbliche amministrazioni. L'obbligo era già disciplinato dall'art. 1, comma 127 della Legge n. 662/1997. A questo obbligo di pubblicazione soggiacciono tutti gli incarichi conferiti a soggetti estranei alla stessa amministrazione, non riguarda solo quelli di consulenza, bensì tutti gli incarichi, sia quelli di collaborazione coordinata e continuativa, sia quelli di lavoro autonomo. In questo caso, in mancanza di specifica disposizione, la pubblicazione può essere anche successiva al conferimento.

<sup>6</sup> In caso di mancata trasmissione degli elenchi al Dipartimento della Funzione Pubblica, mediante l'anagrafe delle prestazioni e di mancata pubblicazione degli incarichi di consulenza sul sito web, il comma 15 dell'art. 54 del decreto legislativo n. 165/2001 dispone il divieto di affidare nuovi incarichi fino a quando gli adempimenti non vengono eseguiti.

<sup>7</sup> L'art. 1, comma 18, della Legge n. 244/2007 non specifica quando debba essere pubblicato la notizia del conferimento dell'incarico sul sito internet dell'ente, si limita a precisare che il contratto potrà produrre tutti gli effetti previsti solo dopo l'avvenuta pubblicazione.

- a) nominativo del consulente;
- b) oggetto dell'incarico;
- c) compenso.

#### Articolo 10 - Trasmissione atti di conferimento di incarichi alla Corte dei Conti

1. Gli atti di conferimento di incarichi per i quali è previsto un compenso superiore a € 5.000,00 devono, inoltre, essere trasmessi a cura dell'Area amministrativa-Ufficio Segreteria alla Corte dei Conti – sezione regionale competente- per l'esercizio del controllo successivo alla gestione.

#### Articolo 11 - Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura comparativa

Gli incarichi di importo inferiore a 5.000,00 possono essere affidati direttamente intuitu personae. L'incarico, inoltre potrà essere conferito direttamente senza l'esperimento di procedura comparativa

del Dirigente competente, nei seguenti casi:

- a) tipologia di prestazioni di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti in quanto l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, essendo strettamente connessa alla capacità e all'abilità di un determinato soggetto;
- b) attività di docenza, formativa, o di conferenziere, per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti in quanto l'attività richiesta è strettamente connessa alla capacità e all'abilità di un determinato soggetto, dotato di idoneo e specifico "curriculum e competenza specialistica in materia";
- c) prestazioni lavorative di tipo complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, di norma, a seguito di esperimento di procedura comparativa, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata, senza ulteriore selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario.
- d) in casi di particolare urgenza quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione.

Nell'atto di affidamento dell'incarico il Dirigente indica le motivazioni che hanno determinato la scelta del contraente.

Ad esclusione della suddetta modalità di individuazione dell'incaricato, tutte le restanti disposizioni del presente regolamento trovano compiuta applicazione.

#### Articolo 12 – ESCLUSIONE

- Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai seguenti incarichi :
- incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio legale dell'amministrazione .
- incarichi conferiti a organismi di controlli interno, nuclei di valutazione o altri incarichi

espressamente esclusi dalla legge.

- incarichi che rientrano nel campo di applicazione del codice dei contratti 163/01

D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 – Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. allegato alla delibera della Giunta Comunale. ad oggetto: Approvazione Regolamento per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza e collaborazione legge n. 244/2007.

**PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Calvizzano, li

f.to Il Responsabile del I° Settore  
Dott.ssa Margherita Mauriello

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

**FAVOREVOLE;**

---

Intervento di bilancio Codice

Competenza

Capitolo di PEG:

- Oggetto:
- Numero: Impegno n.
- Ammontare del presente impegno: euro \_\_\_\_\_

f.to Il Responsabile del V Settore Finanziario  
Rag. Salvatore Sabatino

---

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue

Il Sindaco  
f.to Giuseppe Salatiello

Il Segretario Generale  
f.to dott.ssa Napolitano Antonietta

**PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente è stata affissa il giorno 9 DIC. 2013 Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione di gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, e vi rimarrà sino al giorno 23 DIC. 2013

li, 9 DIC. 2013  
MESSO COMUNALE

II RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
DI SEGRETERIA  
f.to Dott.ssa Margherita Mauriello

**UFFICIO SEGRETERIA**

SI ATTESTA che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs 18/8/2000, n. 267;
- è stata comunicata ai Capigruppo con nota prot. 8833 del 5 DIC. 2013 Ai sensi art. 125 del D.Lgs. 267/2000
- è divenuta esecutiva il ..... per il decorso dei 10 gg dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 , comma 4° del T.U. n° 267/00;

li, \_\_\_\_\_

II RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
DI SEGRETERIA  
f.to Dott.ssa Margherita Mauriello

Il presente atto costituisce copia conforme all'originale cartaceo.

II RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
DI SEGRETERIA  
f.to Dott.ssa Margherita Mauriello